

Roma  
8 marzo 2012  
Prot. UCR/000564

Agli Associati  
  
Loro Sedi

### **Nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese**

Lo scorso 28 febbraio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un accordo (cfr. allegato 1) che mira ad assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie alle piccole e medie imprese (PMI) che, pur registrando tensioni sul fronte della liquidità, presentano comunque prospettive economiche positive; creando così le condizioni per il superamento dell'attuale congiuntura negativa ed una maggiore facilità nel traghettarle verso un'auspicata inversione del ciclo economico

L'accordo ripropone misure analoghe a quelle già messe a disposizione delle PMI con l'Avviso comune del 3 agosto 2009 e l'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011 e prevede, in particolare, i seguenti interventi:

- i) sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, anche se perfezionato tramite il rilascio di cambiali;
- ii) sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di *leasing*, rispettivamente immobiliare o mobiliare;
- iii) allungamento della durata dei mutui per un massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non oltre 2 anni per i mutui chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari;
- iv) allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento;
- v) allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB.

Sono ammissibili alle operazioni sopra descritte anche i finanziamenti assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l'ente che eroga

L'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell'operazione di allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.

Possono richiedere l'attivazione degli strumenti previsti dall'accordo, le PMI, così come definite dalla normativa comunitaria, operanti in Italia, che al momento di presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese "in bonis").

La banca nell'effettuare l'istruttoria si dovrà attenere al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure. Di norma entro trenta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste, sarà comunque tenuta a fornire una risposta alla impresa richiedente.

Alle PMI non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza.

Sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario le operazioni di sospensione di cui al punto A e quelle di allungamento di cui ai punti B.4 e B.5 dell'accordo. Allo stesso tasso d'interesse vanno inoltre realizzare anche le operazioni di allungamento di cui al punto B.3 il cui piano residuo di ammortamento, comprensivo del periodo di allungamento, non risulti superiore a 3 anni oppure qualora l'operazione fruisca della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, per una quota di finanziamento giudicata sufficiente dalla banca.

Per le sole imprese che alla data della presentazione della domanda risultano "in bonis" e non hanno ritardi di pagamento è previsto che la richiesta delle facilitazioni in discorso, ad eccezione dell'allungamento della durata dei mutui, si intende accolta dalla banca, salvo esplicito rifiuto.

Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nel presente accordo non potranno riguardare finanziamenti che hanno già beneficiato di analoghe facilitazioni concesse ai sensi dell'Avviso comune del 3 agosto 2009 e dell'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011. Sono tuttavia ammissibili alla richiesta di allungamento anche i mutui che siano già stati sospesi ai sensi dell'Avviso Comune ovvero del presente accordo. In tal caso, l'impresa potrà richiedere l'allungamento solo al termine del periodo di sospensione.

Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nel presente accordo potranno essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello elaborato dall'ABI (cfr. allegato 2). Le domande di allungamento dei mutui che a tale data dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.


In linea con le previsioni dell'Avviso comune e dell'Accordo sul credito alle PMI, anche alla luce delle nuove agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche che aderiranno all'accordo si impegnano a concedere alle imprese finanziamenti di ammontare proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

Inoltre, analogamente a quanto previsto per i due accordi appena citati, l'ABI provvederà a definire un sistema di monitoraggio dell'andamento dell'iniziativa.

Le banche e gli intermediari finanziari vigilati potranno aderire all'iniziativa inviando all'ABI l'apposito modulo di adesione compilato (cfr. allegato 3), impegnandosi ad avviare la relativa operatività entro 30 giorni dall'adesione.

Considerata la rilevanza, anche dal punto di vista reputazionale, dell'iniziativa in discorso per il settore bancario e la necessità che al suo annuncio sia dato coerente seguito operativo da parte *dell'industry*, si invitano le banche in indirizzo a realizzare le procedure di adesione al nuovo accordo il più rapidamente possibile.

Distinti saluti.

Giovanni Sabatini  
Direttore Generale  


Codice Attività DB10000

*ALLEGATI*

# Nuove misure per il credito alle PMI

## 1. Premessa e obiettivi

- L'economia italiana è entrata in una nuova fase recessiva. La domanda di consumi e di investimenti è in calo. Tale situazione si rileva particolarmente critica in quanto segue e si accompagna ad un periodo di forti tensioni sui mercati finanziari ed in particolare dei mercati del debito sovrano. Inoltre, questa fase recessiva si manifesta dopo un breve lasso temporale rispetto alla recessione che si è registrata nel biennio 2008-2009.
- Il negativo andamento della domanda aggregata incide in misura rilevante sulla struttura produttiva del nostro Paese e nello specifico sulle Piccole e Medie Imprese, asse portante della nostra economia.
- In tale contesto, si creano forti tensioni nella gestione finanziaria delle imprese e si generano difficoltà sia nel rispetto delle scadenze di rimborso dei prestiti bancari già contratti sia nell'accesso a nuove forme di finanziamento.
- È fondamentale, proprio in questo momento, assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie nei confronti delle imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche positive. L'obiettivo è quello di creare le condizioni per il superamento delle attuali situazioni di criticità ed una maggiore facilità nel traghettare le imprese verso un'auspicata inversione del ciclo economico.
- Il Parlamento ha impegnato il Governo, ed in particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, a sollecitare la rappresentanza del settore bancario a trovare soluzioni condivise con le rappresentanze degli altri settori produttivi per individuare una serie di misure volte a rafforzare l'afflusso di credito alle piccole e medie imprese sane.

## 2. Interventi finanziari in favore delle imprese

Per realizzare il suddetto obiettivo, l'accordo identifica i seguenti interventi finanziari:

### A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti

1. Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (di seguito "mutui"), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali.
2. Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di *leasing* rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare".



### B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti

3. Operazioni di allungamento della durata dei mutui.
4. Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili.
5. Operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.

### C. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività

6. Operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

## **2.A Operazioni di sospensione dei finanziamenti**

- Sono ammissibili alla richiesta di sospensione del pagamento, le rate (per la parte di quota capitale) dei mutui e delle operazioni di *leasing* finanziario che: i) risultino in essere alla data della firma del presente accordo e; ii) non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle PMI del 3 agosto 2009 (di seguito "Avviso Comune") o del presente accordo.
- Sono ammissibili alla richiesta di sospensione anche i mutui assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell'operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.
- Ai fini delle operazioni di sospensione di cui al presente paragrafo 2.A, le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
- Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

## **2.B Operazioni di allungamento dei finanziamenti**

- Sono ammissibili alla richiesta di allungamento, i mutui che: i) risultino in essere alla data della firma del presente accordo e; ii) non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011.

- Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non sarà superiore a 2 anni per i mutui chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari.
- Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i mutui che abbiano beneficiato della sospensione prevista dall'Avviso Comune ovvero dal punto A.1 del presente accordo. In tal caso, l'impresa potrà richiedere l'allungamento solo al termine del periodo di sospensione.
- Le operazioni di allungamento fino ad un massimo di 270 giorni delle anticipazioni su crediti potranno essere richieste in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.
- Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i finanziamenti assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell'operazione di allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.

## **2.C Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività**

- Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche aderenti si impegnano a concedere, alle imprese costituite in forma di società di capitali (inclusa la forma cooperativa), un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa e comunque se tali aumenti siano rilevanti ai fini della agevolazioni fiscali di cui al citato decreto legge.

## **3. Imprese beneficiarie**

- Possono beneficiare degli interventi previsti dal paragrafo 2 del presente accordo le piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.
- Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca o dall'intermediario finanziario vigilato (d'ora in poi, banca) come "sofferenze", partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese "in bonis").

## **4. Condizioni di realizzazione delle operazioni**

- Alle PMI non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle



operazioni di sospensione o allungamento, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza.

- Sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario le operazioni di cui al punto A e ai punti B.4 e B.5, nonché le operazioni di cui ai punti B.3 il cui piano residuo di ammortamento, comprensivo del periodo di allungamento, non risulti superiore a 3 anni oppure qualora l'operazione fruisca della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, per una quota di finanziamento giudicata sufficiente dalla banca.
- Qualora il finanziamento originario sia assistito da garanzie, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo, è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell'operazione.
- Le operazioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate di norma senza la richiesta di garanzie aggiuntive, a meno che queste non siano funzionali alla realizzazione dell'operazione a condizioni economiche più vantaggiose per l'impresa.
- Nel caso del leasing, verrà coerentemente postergato anche l'esercizio di opzione di riscatto.
- Nel caso di finanziamenti che non beneficiano della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, tale copertura potrà essere acquisita in relazione alla sola parte aggiuntiva di piano di ammortamento che si realizza a seguito dell'operazioni di allungamento.

## 5. Istruttoria delle domande

- Le operazioni di cui al paragrafo 2 saranno impostate su base individuale dalle banche che aderiscono all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito o realizzazione dell'intervento.
- Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.
- Le imprese richiedenti gli interventi si impegnano a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale o organizzativo richieste dalla banca anche al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale.
- Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca.
- Per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono classificate "in bonis" e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta di realizzazione delle operazioni di cui ai punti A 1, A 2, B.4 e B 5 si intende ammessa dalla banca, salvo esplicito rifiuto.

## 6. Validità dell'accordo

- Le banche che intendono aderire al presente accordo, lo comunicano all'ABI mediante un apposito modulo, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'adesione.
- L'accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte in favore dell'impresa. Resta fermo che la banca aderente può comunque offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'accordo.
- Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nel presente accordo dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello che sarà elaborato dall'ABI. Le domande di allungamento dei mutui (ai sensi del punto B.3) che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione (ai sensi del punto A.1), potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.
- Al fine di favorire la partecipazione delle banche, l'ABI si impegna promuovere l'iniziativa presso i propri associati e a fornire alle Associazioni delle imprese adeguata informazione circa le banche aderenti.

## 7. Ulteriori impegni delle parti











- Le Parti si impegnano a predisporre un meccanismo di monitoraggio relativo alla tipologia di imprese beneficiarie delle operazioni qui descritte, al volume e alle caratteristiche delle operazioni stesse, con la pubblicazione periodica dei risultati sui siti istituzionali dei Ministeri.
- Le parti firmatarie si impegnano a concordare eventuali interventi per facilitare l'implementazione delle iniziative previste dal presente accordo, anche con riferimento alle altre misure che saranno oggetto di valutazione. Tutto ciò ad integrazione di quanto già previsto al punto 9 dell'Avviso Comune sottoscritto il 3 agosto 2009.
- Al fine di consentire che le operazioni di cui al presente accordo, previa valutazione della banca, possano fruire, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, della copertura del Fondo di garanzia per le PMI ovvero del Fondo ISMEA, le parti firmatarie si impegnano a proporre al Comitato di gestione del Fondo di garanzia per le PMI ed alla Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) soluzioni operative che tengano conto delle finalità complessive del presente accordo, in coerenza con il principio di salvaguardia delle risorse degli stessi fondi. Tali soluzioni operative hanno validità temporanea legata all'operatività dell'accordo.
- Le parti firmatarie si impegnano a definire accordi, nel corso dei prossimi 2 mesi, per misure volte a:
  - favorire il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione di nuovi ordini ovvero favorire progetti di investimento e il consolidamento delle passività finanziarie;



- agevolare un rapido smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione rendendo operativi meccanismi che consentano di certificare i crediti in modo da qualificarli certi ed esigibili, ovvero attraverso altre forme di anticipazione di tali crediti da parte del settore bancario;
- valorizzare il ruolo dei Confidi e dei fondi pubblici di garanzia ai fini di un ampliamento delle possibilità di accesso al credito da parte delle PMI.

Roma, 28 febbraio 2012

  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze  
  
 Ministero dello Sviluppo Economico  
  
 Associazione Bancaria Italiana

Legacoop  
 Confcooperative  
 AGCI  
 riunite in   
 Alleanza delle Cooperative Italiane  
 Assoconfidi   
 CIA   
 CLAAI   
 Coldiretti   
 Confagricoltura   
 Confapi   
 Confedilizia   
 Confetra   
 Confindustria   
 Cna  
 Confartigianato  
 Confesercenti  
 Confcommercio  
 Casartigiani  
 riunite in  
 Rete Imprese Italia 